



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici - Formazione – Diritto allo studio

MIURAOODRVEUff.4/n. 5600-C29c

Venezia, 26.05.2010

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di I grado
statali e paritarie del Veneto

Loro sedi

e, p.c (...)

Oggetto: esame di Stato conclusivo del I ciclo d'istruzione – Precisazioni

A seguito dei diversi quesiti qui pervenuti in ordine alla valutazione e alla certificazione delle competenze riferite all'esame conclusivo del I ciclo d'istruzione, questo Ufficio intende con la presente fornire alcuni chiarimenti per rispondere all'avvertita necessità di omogeneità nell'adozione dei criteri di valutazione.

Com'è noto, tali argomenti costituiscono oggetto della CM 49/10, emanata nei giorni scorsi dal Ministero. In particolare, quest'ultimo ha richiamato la necessità che la valutazione sia trasparente e tempestiva, essendo funzionale non solo allo studente per un processo di autovalutazione volto a migliorare il proprio rendimento, ma anche alla scuola, in quanto una "buona valutazione" è uno strumento essenziale e un indicatore decisivo della qualità del percorso formativo (CM 49/10).

Inoltre merita attenzione quanto sollecitato dalla Circolare, ultima parte dell'ultimo paragrafo, che prevede *"ai fini dell'elaborazione del POF, gli esiti delle valutazioni di fine anno e di fine ciclo siano oggetto di attenta analisi da parte del Dirigente scolastico e del collegio dei docenti al fine di introdurre ogni possibile miglioramento per assicurare la qualità delle procedure e delle prassi valutative e di intervenire per accrescere l'efficacia dell'azione della scuola"*.

1) Determinazione voto finale a seguito dell' esame conclusivo del I ciclo d'istruzione

Sia il DPR 122/09, sia la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell'esame conclusivo del I ciclo *"è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5"*.

Per media dei voti si intende la media aritmetica, in quanto la volontà del legislatore è quella di attribuire a tutte le prove d'esame uguale dignità e valore. Si esclude pertanto ogni possibilità di ricorrere alla media cosiddetta "ponderata", come qualche istituzione scolastica invece ipotizza.

Peraltro, nella stessa CM si attira l'attenzione dei docenti su un aspetto particolarmente importante che qui si riporta: *"Al riguardo, è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti, che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi"*.

2) Prova nazionale

La CM 49/10 ribadisce che *“all’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI, e il giudizio di idoneità all’ammissione”*. Circa la modalità di valutazione della prova nazionale, si precisa che essa, pur essendo articolata al suo interno in test di italiano e test di matematica, va considerata come unica prova il cui esito dà luogo ad un unico voto. Ciò si evince dall’art. 11, comma 4 ter del Dlgs 59/04, così come modificato dal DPR 89/2009, oltre che dalla CM 49/10, poiché tutti i testi citati si esprimono in termini di *“prova scritta a carattere nazionale”*, senza ulteriori precisazioni.

3) Bonus

È stata avanzata, da qualche scuola, l’ipotesi di applicare un *“bonus”* in analogia all’esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione. In merito si ribadisce che tale istituto, per l’esame di cui trattasi, non è contemplato da alcuna norma. Pertanto, va escluso che le Commissioni d’esame possano decidere in tale senso.

4) Giudizio di idoneità e documento di valutazione

È giunta una richiesta di chiarimento in ordine alla previsione contenuta nella CM relativa al giudizio di idoneità che va riportato nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. Si precisa innanzitutto che la Circolare, rispetto al DPR 122/09, si limita ad integrare, attraverso un’opera di completamento, il riferimento al giudizio di idoneità contenuto nell’art. 11, comma 4 bis del Dlgs 59/04, come modificato dalla Legge 176/07, ai sensi del quale *“Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame medesimo”*. Quanto alla collocazione del giudizio di idoneità, si precisa che ciascuna scuola appone tale giudizio nel modello del documento di valutazione adottato.

5) Certificazione delle competenze

In merito alla certificazione delle competenze e alla doverosità o meno della stessa a conclusione della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, l’art. 3, commi 1 e 2 della legge 169/08, norma cogente, sancisce: *“Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi [.....] L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi”*.

Presupposta dunque la necessità della certificazione la cui finalità consiste nel consentire allo studente di conoscere il proprio livello di apprendimento raggiunto, la CM lascia alle singole scuole autonomia nell’adozione di modelli certificativi, anche basandosi su esperienze condotte negli anni precedenti, tenendo in considerazione, riguardo alle lingue straniere, il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Con riferimento a quanto espresso dall’art. 8, comma 6, del DPR 122/09, relativamente all’adozione da parte del MIUR di *“modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell’istruzione”* e alla previsione di *“armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto legge e a quelle del [...] regolamento”* citato, si evidenzia che al momento il Ministero ha provveduto all’elaborazione in via definitiva del modello relativo all’obbligo d’istruzione, modello che sarà vincolante a partire dall’a.s. 2010-11.

Il Direttore generale
Carmela Palumbo